



SBANDIERATORI E MUSICI CITTÀ DI LUCCA

CONTRADA SANT'ANNA IN PIAGGIA

Associazione di Promozione Sociale – Via Buonamici, 367 – 55100 – Lucca

C.F. 92036710462 E-Mail: sbandiatorisannalu@excite.it

Sito Internet: www.sbandiatorisantannalucca.it

REGOLAMENTO INTERNO

(Aggiornato al 05 febbraio 2010)

INDICE

– TITOLO I –

Organi Sociali

Capo I – Assemblea

- Art. 1 – Diritto di voto
- Art. 2 – Costituzione dell'Assemblea dei Soci
- Art. 3 – Modalità di voto

Capo II – Consiglio Direttivo

- Art. 4 – Convocazione
- Art. 5 – Validità della seduta
- Art. 6 – Modalità di voto
- Art. 7 – Irrogazione dei provvedimenti disciplinari
- Art. 8 – Il Segretario
- Art. 9 – Il Tesoriere

Capo III – Collegio dei Proviviri

- Art. 9bis – Convocazione e svolgimento delle riunioni
- Art. 9ter – Accertamento dei fatti
- Art. 9quater – Deliberazione sulle questioni

– TITOLO II –

Organi Ausiliari

Capo I – Classificazione

- Art. 10 – Classificazione

Capo II – La Segreteria

- Art. 11 – Composizione
- Art. 12 – Attribuzioni della Segreteria

Capo III – Il Maestro di Campo

- Art. 13 – Definizione e Nomina
- Art. 14 – Attribuzioni

Capo IV – Il Responsabile delle Attrezzature

- Art. 15 – Nomina
- Art. 16 – Attribuzioni

Capo V – I Responsabili Tecnici

- Art. 17 – Definizione e nomina
- Art. 18 – Attribuzioni
- Art. 19 – Deleghe

– TITOLO III –

Elezione degli Organi Sociali

Capo I – Candidature e Commissione Elettorale

- Art. 20 – Candidature
- Art. 21 – La Commissione Elettorale
- Art. 22 – Ineleggibilità dei componenti della Commissione Elettorale

Capo II – Svolgimento delle elezioni

- Art. 23 – Elezioni
- Art. 24 – Svolgimento delle elezioni
- Art. 25 – Spoglio delle schede

– TITOLO IV –

Disposizioni finali

Capo I – Modifica del Regolamento Interno

- Art. 26 – Modalità di modifica del Regolamento Interno

Capo II – Disposizioni generali

- Art. 27 – Entrata in vigore

REGOLAMENTO INTERNO

– TITOLO I –

Organi Sociali

Capo I – Assemblea

- Art. 1 – Diritto di voto

Possono partecipare all’Assemblea dei Soci coloro che, all’atto della convocazione (art. 15 Statuto), hanno consegnato il modulo di iscrizione.

Hanno diritto di voto in Assemblea dei Soci coloro che, negli stessi termini, sono in regola con il versamento della quota sociale.

- Art. 2 – Costituzione dell’Assemblea dei Soci

Il Segretario, al momento della costituzione dell’Assemblea dei Soci, provvede a constatare il numero dei partecipanti, degli aventi diritto al voto e delle eventuali deleghe.

Il verbale è redatto dal Segretario ed approvato dall’Assemblea dei Soci prima della chiusura.

Art. 3 – Modalità di voto

Il voto, salvo diverse disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento Interno, è palese.

L'Assemblea dei Soci, constatata la delicatezza di un argomento, può optare per il voto segreto le cui modalità sono definite dall'Assemblea stessa.

Capo II – Consiglio Direttivo

Art. 4 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato tramite avviso scritto, da recapitarsi ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della riunione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno sette giorni prima della riunione.

In caso di comprovata urgenza, le disposizioni relative alla convocazione possono essere derogate ad eccezione dell'obbligo di comunicare, in qualsiasi forma, a tutti consiglieri data, luogo, orario e ordine del giorno della riunione.

Art. 5 – Validità della seduta

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri. Entrambe le componenti devono essere rappresentate.

Nel caso di convocazione d'urgenza, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri di ogni componente.

Art. 6 – Modalità di voto

Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese. Valutata la delicatezza della proposta messa ai voti, il Consiglio Direttivo può decidere di adottare il voto segreto.

La scelta del voto segreto e le motivazioni che ne stanno alla base devono essere indicate nel verbale.

La gestione delle operazioni, in caso di voto segreto, è affidata al Presidente ed al Segretario.

Art. 7 – Irrogazione dei provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui un Socio violi le disposizioni contenute nell'art. 9 dello Statuto, provvede a convocare il Socio per la contestazione delle violazioni riscontrate.

Successivamente il Consiglio decide se procedere all'applicazione dei provvedimenti contenuti nell'art. 10 dello Statuto o se limitarsi ad un richiamo verbale del quale dovrà restare traccia nel verbale della riunione.

Art. 8 – Il Segretario

Il Segretario ha i seguenti compiti:

1. redige il verbale delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo;
2. informa i Soci, tramite avvisi o lettere, sulle attività del Gruppo Storico;
3. cura ogni altro aspetto ad esso delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 – Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

1. tiene la contabilità e redige, in accordo con il Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
2. cura i rapporti con gli istituti di credito;
3. gestisce le richieste di contributo e i rapporti con gli enti eroganti;
4. cura ogni altro aspetto ad esso delegato dal Consiglio Direttivo;
5. aggiorna il Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, su eventuali movimenti finanziari di entità qualificata o nel caso in cui, anche a seguito di più transazioni, la situazione economica-finanziaria abbia subito cambiamenti rilevanti.

Capo III – Collegio dei probiviri

Art. 9bis – Convocazione e svolgimento delle riunioni

Il Collegio dei Probiviri è convocato ogniqualvolta emergano questioni rilevanti ai fini delle competenze ad esso attribuite dall'art. 21 dello Statuto.

La convocazione è effettuata dal membro più anziano d'età, cui spetta anche il coordinamento delle riunioni, su istanza dei singoli membri del Collegio dei Probiviri, di singoli Soci o del Consiglio Direttivo; non è richiesto nessun adempimento formale per la convocazione.

Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza della totalità dei membri; le delibere sono adottate all'unanimità.

Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale sottoscritto da tutti i membri del Collegio.

Art. 9ter – Accertamento dei fatti

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di acquisire ogni informazione, documento, testimonianza rilevante ai fini dell'accertamento dei fatti in esame nei limiti e nelle forme previste dallo Statuto, dal presente Regolamento Interno e dalla legge.

Il Collegio dei Probiviri dal momento in cui è stato invocato ha 40 giorni di tempo durante i quali, nel rispetto dei limiti imposti dallo Statuto e dal presente Regolamento Interno, deve stabilire le procedure per l'accertamento e l'analisi delle questioni in esame, accertarle, analizzarle e formulare il proprio giudizio a riguardo.

Art. 9 quater – Deliberazione sulla questione

Il Collegio dei Probiviri, dopo aver accertato i fatti, delibera all'unanimità sulla questione in esame e provvede a darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui la decisione adottata dal Collegio dei Probiviri, non sia condivisa dal Consiglio Direttivo il membro più anziano del Collegio dei Probiviri chiede una riunione allargata alla quale sono convocati i membri del Consiglio Direttivo e quelli del Collegio dei Probiviri. Per quanto riguarda la convocazione e la validità di questa riunione si applicano le norme previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.

Durante la riunione il Collegio dei Probiviri deve presentare le discordanze riscontrate e i membri presenti dovranno cercare una soluzione.

La soluzione scelta deve avere il parere favorevole sia della maggioranza dei membri del Collegio dei Probiviri, sia di quelli del Consiglio Direttivo, presenti, se non si riesce a raggiungere una decisione in tal senso, la questione viene portata all'Assemblea dei Soci, che deve essere convocata dal Presidente nel termine di 21 giorni.

I provvedimenti che possono essere adottati sono quelli per le questioni di cui all'art. 21 dello Statuto.

1. Nel caso in cui le violazioni allo Statuto ed ai regolamenti siano riconducibili a singoli Soci, il Collegio dei Probiviri può deferire gli stessi al Consiglio Direttivo per l'eventuale irrogazione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 10 comma 1 dello Statuto.
2. Nel caso in cui le violazioni allo Statuto ed ai regolamenti siano riconducibili al Consiglio Direttivo o a singoli consiglieri, e che dalla riunione congiunta (Collegio Probiviri e Consiglio Direttivo) si renda necessario il ricorso alla convocazione dell'Assemblea dei soci, quest'ultima ha la facoltà di applicare i provvedimenti di cui all'art. 10 dello Statuto. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente nel termine di giorni 21. L'Assemblea dei soci nel caso in cui ne ravvisi la necessità può proporre la sfiducia del singolo consigliere o dell'intero consiglio.

– TITOLO II – Organi Ausiliari

Capo I – Classificazione

Art. 10 – Classificazione

Sono organi ausiliari del Gruppo Storico:

1. la Segreteria;
2. il Maestro di Campo;
3. il Responsabile delle Attrezzature;
4. i Responsabili Tecnici.

Capo II – La Segreteria

Art. 11 – Composizione

La Segreteria è costituita dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. In caso di necessità può essere temporaneamente integrata da un massimo di due Soci competenti sull'argomento trattato.

Art. 12 – Attribuzioni della Segreteria

La Segreteria:

1. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
2. cura l'organizzazione di manifestazioni deliberate dal Consiglio Direttivo in accordo con lo schema e le caratteristiche di volta in volta decise dallo stesso per lo svolgimento delle manifestazioni in oggetto;
3. gestisce le iscrizioni;
4. gestisce l'archivio del Gruppo Storico;
5. tiene i libri sociali non di competenza di altri organi;

6. gestisce l'approvvigionamento di attrezzature e materiali per la sede sociale. L'acquisto di materiali od attrezzature per un importo superiore a €. 150,00 essere autorizzato dal Consiglio Direttivo;
7. compie ogni altra funzione ad essa delegata dal Consiglio Direttivo.

Capo III – Il Maestro di Campo

Art. 13 – Definizione e Nomina

Il Maestro di Campo è il referente del Gruppo Storico nelle manifestazioni che lo stesso organizza o alle quali partecipa.

È nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino a che non si ravvisi la necessità di provvedere ad una nuova nomina.

In caso di impossibilità a partecipare ad una manifestazione può delegare ad un altro Socio le proprie funzioni.

Art. 14 – Attribuzioni

Il Maestro di Campo:

1. durante le manifestazioni guida gli spostamenti del Gruppo Storico;
2. prende contatti con gli organizzatori per la gestione della manifestazione;
3. si occupa dell'approvvigionamento dei materiali necessari per le manifestazioni.

Capo IV – Il Responsabile delle Attrezzature

Art. 15 – Nomina

Il Responsabile delle Attrezzature è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino a che non si ravvisi la necessità di provvedere ad una nuova nomina.

Art. 16 – Attribuzioni

Rientrano nei compiti del Responsabile delle Attrezzature:

1. la tenuta dell'inventario delle attrezzature;
2. la gestione e la manutenzione delle attrezzature stoccate presso la sede sociale;
3. l'approvvigionamento di nuove attrezzature.

Capo V – I Responsabili Tecnici

Art. 17 – Definizione e nomina

La gestione delle singole categorie è affidata a tre Responsabili Tecnici, in particolare uno sbandieratore, un musicista ed un figurante.

Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo nella sua prima seduta e restano in carica un anno. Possono essere rimossi dall'incarico e sostituiti prima dello scadere del mandato se si ravvisino comportamenti contrari ai principi del Gruppo Storico e controproducenti per il mantenimento e lo sviluppo dello stesso.

Art. 18 – Attribuzioni

I Responsabili Tecnici si occupano della gestione della categoria a loro affidata ed in particolare:

1. curano l'organizzazione e la gestione delle attività;
2. si occupano della preparazione dei Soci per le manifestazioni ed i tornei ai quali il Gruppo Storico partecipa;
3. gestiscono il conteggio delle presenze;
4. si occupano dell'approvvigionamento dei materiali necessari alle attività della propria categoria;
5. gestiscono la convocazione e la preparazione degli atleti per i tornei;
6. gestiscono ogni altro aspetto a loro delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Deleghe

I Responsabili Tecnici possono delegare i loro compiti ad altri Soci i cui nomi devono essere comunicati al Consiglio Direttivo.

Il Responsabile Tecnico dei musicisti deve nominare almeno due collaboratori ed in particolare una chitarra ed un tamburino; ad essi è attribuita la gestione degli aspetti peculiari delle singole sottocategorie.

I diritti ed obblighi dei Responsabili Tecnici sono estesi a tutti i loro collaboratori, i quali dovranno essere consultati per le decisioni riguardanti la funzione a loro delegata.

– TITOLO III – Elezione degli Organi Sociali

Capo I – Candidature e Commissione Elettorale

Art. 20 – Candidature

Ogni Socio, avente titolo, può presentare la propria candidatura in forma scritta al Segretario nei termini di sette giorni dalla prima convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Segretario, accertata la conformità della candidatura alle norme contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Interno, la accetta ed inserisce il nominativo nelle liste elettorali

Art. 21 – La Commissione Elettorale

Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri sono svolte da una Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea dei Soci prima dell'inizio delle votazioni.

La Commissione Elettorale è composta da tre Soci maggiorenni. L'Assemblea dei Soci designa fra i Soci nominati il presidente ed il segretario della Commissione Elettorale.

Art. 22 – Ineleggibilità dei componenti della Commissione Elettorale

I componenti la Commissione Elettorale, per le funzioni ad essi attribuite, non possono in nessun modo far parte delle liste per l'elezione degli organi sociali.

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione elettorale saranno dichiarate nulle.

Capo II – Svolgimento delle elezioni

Art. 23 – Elezioni

Per le cariche elettive, risultano eletti i nominativi che riportano il maggior numero di voti. A parità si procederà con il voto segreto. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Per l'elezione dei rappresentanti dei Soci Ordinari risultano eletti i candidati di ogni singola categoria che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. I posti rimanenti sono assegnati fra gli altri candidati in base al numero di voti.

Ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante la candidatura o le elezioni, devono essere presentate per scritto nel termine perentorio di 3 giorni dalla data delle elezioni al Collegio dei Probiviri che dovrà esprimersi sulla validità delle elezioni.

L'iter elettorale si conclude 3 giorni dopo le elezioni o, in caso di ricorso, nel momento in cui il Collegio dei Probiviri si esprime sullo stesso.

Art. 24 – Svolgimento delle elezioni

La Commissione Elettorale, accertata l'identità del Socio ed il suo diritto a votare nonché la validità delle eventuali deleghe, consegna al Socio la scheda elettorale ed annota l'avvenuto voto da parte del Socio.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo il Socio potrà esprimere fino a due preferenze per i consiglieri ordinari e due preferenze per i rappresentanti dei Soci Ordinari. Per l'elezione dei rappresentanti dei Soci Ordinari possono votare solo i Soci Ordinari.

Per l'elezione del Collegio dei Probiviri il Socio potrà esprimere una sola preferenza.

Art. 25 – Spoglio delle schede

La Commissione Elettorale, finite le operazioni di voto, procede allo spoglio delle schede, che avviene alla presenza dei Soci intervenuti all'Assemblea dei Soci.

Saranno dichiarate nulle le schede riportanti nominativi non presenti nelle liste o un numero di preferenze superiore rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento Interno.

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica l'esito delle votazioni.

TITOLO IV Disposizioni finali

Capo I – Modifica del Regolamento Interno

Art. 26 – Modalità di modifica del Regolamento Interno

Il Regolamento Interno è un regolamento complementare allo Statuto; per la sua modifica si seguono le stesse modalità previste per la modifica dello Statuto, indicate nell'art. 24 dello Statuto stesso.

Capo II – Disposizioni generali

Art. 27 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento Interno entra in vigore il 23 ottobre 2008.

Le modifiche apportate al presente Regolamento Interno e allo Statuto in data 05 febbraio 2010, relative al numero massimo di mandati consecutivi del Presidente (pari a tre) e alla durata in carica del Consiglio Direttivo (due anni), sono valide a partire dalle prime elezioni successive al 05 febbraio 2010.